



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 145 del 18/09/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2008, n. 1378

Provincia di Lecce – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Del. C.P. n. 15 del 12 marzo 2008 – Verifica di compatibilità ex art. 7 della L.R. 20/2001, comma sesto.

Riorganizzazione tecnico-amministrativa del sistema regionale dedicato alla Protezione Civile.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio e dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce quanto segue:

Premesso che:

con Deliberazione n. 72 del 22 settembre 1998, l'Amministrazione provinciale di Lecce ha avviato il processo di elaborazione del proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in base alle disposizioni della Legge 142/90, approvando il documento "Note per il Documento Programmatico Preliminare", che individuava i primi adempimenti da affrontare e le prime linee di indirizzo;

con Deliberazione n. 43 del 30 aprile 1999 veniva approvato dal Consiglio Provinciale di Lecce il "Documento Programmatico del PTCP", che costituiva la prima delle tre fasi che i consulenti avevano proposto a fondamento del processo di Piano. La seconda fase, dedicata alla stesura del Progetto Preliminare, si concludeva poi nel gennaio del 2001 e nel marzo successivo la Giunta Provinciale prendeva atto dei materiali tecnici elaborati, con Deliberazione n. 160 del 9 marzo 2001;

con Deliberazione n. 897 del 12 dicembre 2001 la Giunta Provinciale concludeva anche la terza fase, prendendo definitivamente atto della "Bozza dello Schema di PTCP";

con l'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 27 luglio 2001 l'attività di formazione del Piano si interrompeva, a seguito della norma che subordinava l'adozione del Piano provinciale all'approvazione del Documento Regionale di Assetto Generale;

nonostante le norme appena descritte, il Presidente della Provincia indiceva, in data 10 ottobre 2003, una Conferenza di Servizi ex art. 7, primo comma, della legge regionale, al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse dei rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni comunali, della Autorità di Bacino e dei Consorzi di bonifica; la Conferenza, svoltasi in tre successive sedute (29 settembre, 10 ottobre e 5 novembre 2003), anche a seguito di incontri precedentemente organizzati con le Amministrazioni locali, registrava un apprezzabile partecipazione ai temi posti dal

processo di Piano, raccogliendo n. 52 segnalazioni e manifestazioni di interesse a seguito della legge regionale n. 22 del 19 luglio 2006, che riattribuiva alle Province la facoltà di perfezionare l'iter di approvazione del proprio Piano anche in assenza di Drag approvato, la Giunta Provinciale, con Deliberazione n. 376 del 30 ottobre 2006, prendeva atto dello Schema del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale aggiornato con gli elaborati predisposti dall'Ufficio di Piano e consentiva ai Comuni ed agli altri soggetti della pianificazione di presentare ulteriori manifestazioni di interesse; a seguito della descritta facoltà pervenivano ulteriori n. 3 manifestazioni di interesse; con Deliberazione 39 del 15 giugno 2007 il Consiglio Provinciale adottava lo Schema del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e i relativi atti venivano depositati per sessanta giorni consecutivi giusta disposizione formulata dal comma quarto dell'art. 7 della legge urbanistica regionale n. 20/2001;

nei termini dei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pervenivano n. 22 proposte per le quali l'Ufficio Provinciale di Piano, sulla scorta di un documento apposito formulato dai consulenti, provvedeva ad esprimere parere tecnico, così come da documentazione di carattere amministrativo allegata al Piano;

con Deliberazione n. 15 del 12 marzo 2008 il Consiglio provinciale rispondeva alle osservazioni/proposte presentate, accogliendole in buona parte, ed adottava infine il Piano Territoriale di Coordinamento;

Premesso inoltre che:

con nota n. 18418, del 2 aprile 2008 il Presidente della Provincia di Lecce ha trasmesso alla Regione tutti i documenti, tecnici ed amministrativi, per la formulazione del parere di compatibilità di rito;

con nota 807/S.P., del 22 maggio 2008, a seguito del compimento dell'istruttoria, il Settore Assetto del Territorio richiedeva ai Settori regionali interessati di esprimere parere in relazione alle competenze da essi esercitate;

con nota 2279/C, del 25 giugno 2008, il Settore caccia e Pesca segnalava l'opportunità di comprendere, tra i provvedimenti regionali rispetto a cui esprimere parere di compatibilità, il vigente Piano Faunistico Venatorio regionale, emanato con Deliberazione del Consiglio Regionale 405/1999 ed attualmente in regime di proroga, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla L.R. 27 del 13 agosto 1998;

Considerato che:

gli Uffici rispettivamente del Settore Assetto del Territorio e del Settore Urbanistica, incaricati dell'istruttoria degli atti costituenti il Piano di cui trattasi, hanno prodotto una relazione tecnica, che si allega, composta dai seguenti paragrafi:

- il carattere del controllo regionale di compatibilità
- i documenti costitutivi del Piano
- i contenuti del Piano
- valutazioni ed indirizzi;

la suddetta relazione appare completa ed esauriente, e affronta il complesso delle tematiche disciplinate dal Piano, avendo confrontato sistematicamente le politiche proposte dallo strumento provinciale con quelle definite dal Drag e dagli altri strumenti regionali di pianificazione esistenti;

dalla relazione in parola può desumersi il generale giudizio di compatibilità delle scelte proposte dal Piano rispetto alle suddette politiche generali;

Rilevato che:

la suddetta relazione istruttoria sia conseguentemente da condividere, ivi comprese in particolare le valutazioni conclusive e le prospettazioni formulate ai fini della integrazione e definitiva approvazione del Piano, da compiersi, come recita la relazione, “con la contestuale adozione di un programma di ulteriore aggiornamento, da approntare attraverso le azioni di collaborazione programmate nella Convenzione di collaborazione stipulata, da rinnovare nell’occasione”;

Rilevato altresì ,in conclusione, la necessità di introdurre, in coerenza con quanto osservato nelle descritte valutazioni, le seguenti integrazioni al corpo normativo:

all’art. “3.1.1.1 - welfare” (pag.20), dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

“In caso di conflitto tra le norme contenute negli obiettivi, nelle strategie, nelle azioni e negli indirizzi per la pianificazione comunale indicate nei capi ‘3.1.2 - Salubrità’, ‘3.1.3- Diffusione della naturalità’, ‘3.1.4- Energie rinnovabili’, 3.1.5- Prevenzione dei rischi’ - ‘3.1.6 - Infrastrutture sociali’ e gli atti di pianificazione regionale di seguito elencati, prevalgono le disposizioni contenute negli stessi atti di pianificazione:

- a. Piano di Bonifica delle Aree inquinate
- b. Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
- c. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
- d. Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- e. Piano Energetico Ambientale (PEAR)
- f. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)
- g. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)
- h. Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica
- i. Piano Faunistico Venatorio Regionale. “

all’art. “3.2.1.1 - Una strategia incrementale per le infrastrutture della mobilità” (pag.50), dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

“In caso di conflitto tra le norme contenute negli obiettivi, nelle strategie, nelle azioni e negli indirizzi per la pianificazione comunale indicate nel presente articolo e nei capi ‘3.2.2 - Infrastrutture della mobilità’, ‘3.2.3 - Infrastrutture della mobilità e centri urbani’, ‘3.2.4 - La sicurezza stradale’ e gli atti di pianificazione regionale di seguito elencati, prevalgono le disposizioni contenute negli stessi atti di pianificazione:

- a. Piano di Bonifica delle Aree inquinate
- b. Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
- c. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
- d. Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- e. Piano Energetico Ambientale (PEAR)
- f. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)
- g. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)
- h. Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica
- i. Piano Faunistico Venatorio Regionale.”

all’art. “3.3.1.1 - valorizzazione” (pag.72), dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

“In caso di conflitto tra le norme contenute negli obiettivi, nelle strategie, nelle azioni e negli indirizzi per

la pianificazione comunale indicate nei capi '3.3.2 - Agricoltura di eccellenza', '3.3.3 - Lo sviluppo locale: la produzione industriale', '3.3.4 - Leisure', 3.3.5 - vincoli e salvaguardie' e gli atti di pianificazione regionale di seguito elencati, prevalgono le disposizioni contenute negli stessi atti di pianificazione:

- a. Piano di Bonifica delle Aree inquinate
- b. Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- c. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
- d. Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- e. Piano Energetico Ambientale (PEAR)
- f. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)
- g. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)
- h. Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica
- i. Piano Faunistico Venatorio Regionale. “

all'art. "3.4.1.1 - Concentrazione e dispersione" (pag.95), dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

“In caso di conflitto tra le norme contenute negli obiettivi, nelle strategie, nelle azioni e negli indirizzi per la pianificazione comunale indicate nei capi '3.4.2 -Concentrazione' e '3.4.3 - Dispersione' e gli atti di pianificazione regionale di seguito elencati, prevalgono le disposizioni contenute negli stessi atti di pianificazione:

- a. Piano di Bonifica delle Aree inquinate
- b. Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
- c. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
- d. Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- e. Piano Energetico Ambientale (PEAR)
- f. Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA)
- g. Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)
- h. Piano Regionale dei Trasporti e della Logistica
- i. Piano Faunistico Venatorio Regionale.

all'art. "3.3.3.2 - Le aree produttive pianificate e non", punto "c. azioni" (pag 79), il terzo capoverso è così sostituito:

“Per le aree non pianificate, solitamente coincidenti con la dispersione delle sedi produttive lungo alcune strade della maglia viabilistica salentina, il Piano Territoriale di Coordinamento suggerisce che i Comuni, eventualmente e quando necessario attraverso specifiche intese con i Comuni contermini, in occasione della predisposizione dei propri strumenti urbanistici, divengano il principale soggetto promotore di una razionalizzazione insediativa (limitazione degli accessi alla rete stradale maggiore e costruzione di controviali, previsione di interventi di mitigazione e compensazione ambientale)”.

alla fine di ogni paragrafo "indirizzi per la pianificazione comunale" dei seguenti articoli:

- 3.1.2.3 - la regimazione delle acque superficiali
- 3.1.2.4 - la pericolosità nei confronti degli allagamenti
- 3.1.2.5 - la percolazione delle acque negli acquiferi
- 3.1.2.6 - la vulnerabilità degli acquiferi
- 3.1.2.7 - il processo di salinizzazione delle falde
- 3.1.2.8 - le fasce di salvaguardia
- 3.1.2.9 - la depurazione e il recupero delle acque reflue
- 3.1.3.1 - politiche di diffusione della naturalità

- 3.1.3.2 - un progetto di diffusione della naturalità
  - 3.1.3.3 - concentrazioni di naturalità
  - 3.1.3.4 - espansioni di naturalità
  - 3.1.3.5 - infiltrazioni di naturalità
  - 3.1.3.6 - matrici ambientali e percolazioni di naturalità
  - 3.1.3.7 - principi di rinaturalizzazione
  - 3.1.4.2 - scenari energetici innovativi
  - 3.1.5.1 - la prevenzione dei rischi
  - 3.1.5.2 - la prevenzione dei rischi di incendio nelle aree urbanizzate
  - 3.2.1.1 - una strategia incrementale per le infrastrutture della mobilità
  - 3.2.2.1 - un progetto della mobilità
  - 3.2.2.2 - grandi reti
  - 3.3.2.6 - agricoltura e territorio rurale
  - 3.3.4.2 - stanze e circuiti del parco
  - 3.3.5.1 - vincoli, salvaguardie e valorizzazione
  - 3.4.2.1 - i centri antichi
  - 3.4.2.2 - la città moderna, le periferie e le aree di espansione previste dai piani (aree C)
  - 3.4.2.3 - le piattaforme industriali
  - 3.4.2.4 - le strade mercato
  - 3.4.2.5 - villaggi turistici e spiagge di famiglia
  - 3.4.3.2 - limitazioni alla edificazione dispersa
  - 3.4.3.3 - situazioni disperse
- si aggiunge il seguente comma:

“In coerenza con le caratteristiche attribuite dalla legge al Piano Territoriale di Coordinamento, le disposizioni contenute nel presente paragrafo, titolato ‘indirizzi alla pianificazione comunale’, ad esclusione dei casi in cui la tematica disciplinata corrisponda a materia di competenza provinciale, assumono appunto il valore di indirizzi, escludendosi la possibilità che obblighi e divieti previsti assumano il valore di prescrizioni.

Rispetto alle indicazioni della documentazione occorrente contenute nel presente articolo, prevalgono in ogni caso le indicazioni contenute nel ‘Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG): Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)’, con specifico riferimento alla documentazione minima indispensabile”.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di dichiarare la compatibilità del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottato dalla Provincia di Lecce con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 12 marzo 2008, con le politiche di pianificazione regionale, conformemente agli esiti istruttori, qui in toto condivisi, di cui alla relazione allegata e parte integrante del presente provvedimento e con le prescrizioni sopra elencate ai punti 1),2),3),4),5) e 6).

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.”

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART.4, COMMA QUARTO, LETTERA'V" DELLA LEGGE REGIONALE 7/97

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Assetto del Territorio;

viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio e dal Dirigente del Settore Urbanistica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

DI FARE PROPRI i contenuti della narrativa che precede;

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio e l'allegata relazione istruttoria (allegato n.1);

DI DICHIARARE di conseguenza ,ai sensi dell'art. 7, comma 6, della L.R. 20/2001 come sostituito dall'art. 35 della L.R. 22/2006, la compatibilità con le politiche di pianificazione regionale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato dalla Provincia di Lecce con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 12 marzo 2008 conformemente agli esiti istruttori di cui alla relazione istruttoria n. 21 del 22 luglio 2008 , parte integrante del presente provvedimento,e con le prescrizioni di cui ai punti 1),2),3),4),5) e 6) che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportate;

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Presidente della Provincia di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola